RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 7

Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 17, legge 7 dicembre 1984, n. 818)

Il personale di cui all'articolo 6, che esplica il servizio di istituto nelle localita' ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in localita' limitrofe, puo' essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture stesse.

Versione in vigore dal 20 aprile 2006, non più in vigore dal 8 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Capo	II
Sezione	I — Personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-139-2006/art-7-disposizioni-in-materia-di-opera-nazionale-di-assistenza-per-il/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it